

DELIBERA N. 47/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DAI
DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM
ITALIA MEDIA SPA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N, 28, RELATIVE ALLA
CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LAZIO,
LOMBARDIA E MOLISE FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013
(OMNIBUS – TG LA7 – MORNING NEWS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTO l’esposto presentato dall’On. Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), in data 17 gennaio 2013 (prot. n. 2877), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società Telecom Italia Media - testata LA7 (TgLA7, Morning News e Omnibus) in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta che “*a far data dalla convocazione dei comizi elettorali che ricordiamo essere stata, per la Regione Lazio, il 28 dicembre, il Sig. Francesco Storace*” ... “*beneficiando della confusione tra la qualità di segretario di un partito nazionale e quella di candidato Presidente della Regione Lazio*” avrebbe goduto, nell’ambito dei richiamati programmi di informazione, di uno *straordinario vantaggio televisivo* nei confronti di tutti gli altri candidati alla carica di Presidente della Regione Lazio in violazione delle regole di accesso all’informazione in periodo elettorale. L’on. Cesa, nel sottolineare l’atteggiamento gravemente lesivo degli interessi del soggetto politico istante da parte della testata, chiede all’Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore dell’UDC, e della candidata collegata Avv. Giulia Bongiorno, l’equilibrio nei tempi di parola e di notizia nelle edizioni dei telegiornali e nelle richiamate rubriche di approfondimento, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate da Telecom Italia Media S.p.a. con nota pervenuta il 19 gennaio 2013 (prot. n. 3137), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 18 gennaio 2013 (prot. n. 2916), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28, distingue nettamente la disciplina per la comunicazione politica da quella per i programmi di informazione. Tale distinzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale e confermata dalla recente giurisprudenza amministrativa;
- i programmi di informazione, infatti, non sono tenuti ad attribuire parità matematica di tempo di parola, né sono soggetti a limiti quantitativi di presenze né a obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche, posto che a tali programmi non possono essere imposti limiti analoghi a quelli imposti per la comunicazione politica (Corte Costituzionale, sentenza n. 155/02; Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/201; TAR Lazio, ordinanza n. 1179/2010);
- l’emittente privata, in quanto “impresa di opinione”, è titolare di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’articolo 21 della Costituzione: secondo la richiamata giurisprudenza “*sottrarre ad imprese di opinione la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione avrebbe il significato di vanificare l’importanza di quel regime pluralistico “esterno” dell’informazione radiotelevisiva, esplicazione del più generale principio del pluralismo al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 826 del 1988, ha riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. Così come privare le singole emittenti della libertà di esprimere le proprie opinioni politiche, da un lato, svuoterebbe di contenuti la liberalizzazione del settore radiotelevisivo e, dall’altro, realizzerebbe un livellamento “funzionale” di tutte le emittenti radiotelevisive, sia della Rai – che non è pubblica ma svolge servizio pubblico – che di quelle private, rendendo in tal modo irragionevole l’esistenza stessa di un sistema radiotelevisivo pubblico privato*”;
- stante la coincidenza temporale della campagna elettorale per le elezioni amministrative e per le elezioni politiche, nei riguardi del Signor Francesco Storace non sussiste la lamentata “*confusione di qualità*” fra presidente di partito e candidato alla Presidenza della Giunta Regionale, in quanto, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1 della delibera 13/13/CONS, la

distinzione dei ruoli anche in capo della stessa persona comporta l'obbligo di applicare, nel ricorso dei presupposti, la disciplina pertinente (la delibera 13/13/CONS per la campagna elettorale relativa all'elezione del Presidente della Regione Lazio, ovvero la delibera 666/12/CONS per l'elezione dei membri della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica);

- la doglianza mossa dall'UDC è manifestamente fondata sulla partecipazione di Francesco Storace alla puntata di Omnibus trasmessa in data 16 gennaio 2013, nel corso della quale la discussione verteva su temi di carattere generale che alimentano la campagna elettorale nazionale (presa di posizione del Partito Popolare Europeo in favore di Mario Monti, candidatura da parte di Silvio Berlusconi di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, rapporto tra Italia e Europa). Trattandosi di tematiche di interesse generale, erano presenti in studio, oltre al citato Storace, in qualità di segretario de La Destra, la giornalista del Sole24Ore Lina Palmerini, Mario Mauro del Partito Popolare Europeo, il senatore Roberto Castelli della Lega Nord e Umberto Ambrosoli del Patto Civico per la Lombardia;

- l'esposto sarebbe irricevibile perché privo di legittimazione, in quanto non sono ancora state formalizzate le liste e le coalizioni ammesse, essendo ancora vigente il periodo antecedente il termine ultimo per la presentazione delle candidature (l'on. Giulia Bongiorno è deputato per Futuro e Libertà per l'Italia);

- per completezza la società rende noto altresì che il conduttore di Omnibus, in un momento precedente al ricevimento della nota dell'Autorità del 18 gennaio 2013, aveva contattato l'avv. Giulia Bongiorno per invitarla alla puntata di Omnibus del 19 gennaio 2013, ma la stessa aveva declinato l'invito, e che nel TGLa7 delle ore 20:00 del 18 gennaio 2013 è stato trasmesso un servizio in voce di quest'ultima;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le prossime elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali del Lazio tale termine scade il prossimo 26 gennaio 2013;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, dall'Autorità, rispettivamente, con delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente, e con delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, entrata in vigore il successivo 11 gennaio;

CONSIDERATO, per quanto attiene la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che i predetti criteri sono stati definiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il provvedimento 4 gennaio 2013, entrato in vigore il 6 gennaio seguente, nel quale è espressamente previsto che le disposizioni relative alle consultazioni elettorali regionali trovano applicazione a far data dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni;

CONSIDERATO, per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, che, a norma dell'articolo 1, comma 2, della richiamata delibera n. 13/13/CONS *"In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione"*;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 della delibera n. 13/13/CONS, i programmi di informazione, quali i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 della citata delibera n. 13/13/CONS, durante il periodo elettorale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

RILEVATO che le doglianze dell'esponente si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente l'avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali del Lazio;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lazio determina, in capo ai soggetti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l'imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell'attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti le elezioni politiche sia di quelle inerenti le elezioni regionali;

RITENUTO con specifico riferimento a quanto lamentato dall'esponente che, alla data della presentazione dell'esposto, per quanto concerne Francesco Storace, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico La Destra, che concorre alle prossime elezioni politiche, e ha annunciato la sua candidatura come Presidente della Regione Lazio; per quanto attiene al ruolo dell'avv. Giulia Bongiorno, la stessa è attualmente componente del Gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l'Italia presso la Camera dei Deputati ed ha annunciato la propria candidatura alla Presidenza della Regione Lazio;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla testata TgLa7, riferiti al periodo successivo all'avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali sino alla data di presentazione dell'esposto (10 - 18 gennaio 2013), emerge che Francesco Storace e Giulia Bongiorno hanno fruito dei seguenti tempi di parola nei programmi di informazione segnalati:

- Francesco Storace ha fruito sui notiziari della testata TGLa7 – cui è riconducibile anche "Morning News" - di un tempo di parola totale pari a 16 secondi; in Omnibus, rubrica di approfondimento riconducibile alla medesima testata e della quale è stato ospite in data 16 gennaio 2013, di un tempo di parola pari a 26 minuti e 29 secondi. In Omnibus sono state

trattate questioni di rilievo nazionale e, in particolare, è stata commentata la scelta del Partito popolare europeo per Mario Monti e la posizione assunta in merito dall'on. Berlusconi;

- Giulia Bongiorno ha fruito sui notiziari della testata TgLa7 – cui è riconducibile anche “Morning News” - di un tempo di parola totale pari a 16 secondi.

RILEVATO che, nello stesso periodo considerato, il soggetto politico Futuro e Libertà per l'Italia ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 di un tempo di parola pari a 16 secondi e nei programmi di approfondimento ricondotti alla medesima testata di un tempo di parola pari a 1 ora, 57 minuti e 51 secondi e che il soggetto politico esponente, UDC, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 di un tempo di parola pari a 38 secondi e nei programmi di approfondimento ricondotti alla medesima testata di un tempo di parola pari a 1 ora e 50 secondi. Il soggetto politico La Destra, cui è riconducibile Francesco Storace, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TgLa7 di un tempo di parola pari a 16 secondi e nei programmi di approfondimento ricondotti alla medesima testata di un tempo di parola pari a 37 minuti e 17 secondi;

RITENUTO, alla luce di quanto precisato in ordine alla data di presentazione delle candidature per le elezioni regionali e di quanto emerso dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che le doglianze dell'esponente non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalle richiamate forze politiche sulla testata TgLa7 della società Telecom Italia Media;

RITENUTO, inoltre, che l'invito rivolto dalla redazione del programma Omnibus all'avv. Giulia Bongiorno ancora prima dell'intervento dell'Autorità, di cui la società Telecom Italia Media dà conto nelle proprie controdeduzioni, comprovi il comportamento rispettoso del dettato normativo attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della medesima società;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 23 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci